

Ricerche

ORVIETO E LA DOGANA DEI PASCOLI DEL PATRIMONIO DA MARTINO V A PAOLO II*

Antonio Santilli

Il Concilio di Costanza non pose solo fine a un drammatico periodo della storia della Chiesa, ma anche a una determinata concezione del potere pontificio e delle sue prerogative, incluse quelle finanziarie¹. È ben noto, infatti, che nel concilio fu decisa tra l'altro l'abolizione di una serie di diritti fiscali e giurisdizionali che il papato vantava sul clero degli Stati europei; ne derivò necessariamente, da parte della Chiesa, un maggiore interesse per l'aumento delle entrate temporali, ossia quelle entrate riconosciute al papa in quanto signore territoriale dello Stato pontificio e non in quanto capo della cristianità². È in questo contesto che si colloca una più generale riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria ecclesiastica, centrale e locale, tesa a ottenere il massimo da imposte e tasse di varia natura a scapito delle residue autono-

* Il presente contributo si basa su un paragrafo della tesi di dottorato *Orvieto da Martino V a Paolo II (1420-1471). Istituzioni, economia, società* (svolta nell'ambito del dottorato di ricerca in «Società, politica e culture dal tardo medioevo all'età contemporanea»), discussa il 3 dicembre 2015 presso la Sapienza Università di Roma, tutor la prof.ssa Ivana Ait. Colgo l'occasione per ringraziare la prof.ssa Ait, per l'attenzione e la disponibilità che ha sempre mostrato nel corso della ricerca.

¹ Sul Grande scisma, il Concilio di Costanza e l'elezione di Martino V mi limito qui a citare solo alcuni dei numerosi lavori esistenti: J. Guiraud, *L'état pontifical après le grand schisme: étude de géographie politique*, Paris, Librairie Thorin et fils, 1896; P. Partner, *The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in the Early Fifteen Century*, London, British School at Rome, 1958; E. Delaruelle, P. Ourliac, E.R. Labande, *La Chiesa al tempo del Grande Scisma e della crisi conciliare (1378-1449)*, Torino, Saie, 1967; D. Waley, *Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, vol. VII, t. 2, Torino, Utet, 1987, pp. 231-320.

² M. Caravale, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, vol. XIV, Torino, Utet, 1978, pp. 17-18; Id., *Per una premessa storiografica*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Atti del Convegno, Roma, 2-5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò, G. D'Alessandro, P. Piacentini e C. Ranieri, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1992, pp. 1-15, p. 4; Id., *Le entrate pontificie*, in *Roma capitale (1447-1527)*, a cura di S. Gensini, Roma-Pisa, Ministero per i beni culturali e ambientali (Ufficio centrale per i beni archivistici)-Pacini, 1994, pp. 73-106, p. 73.

mie dei Comuni facenti parte dello Stato della Chiesa. Un esempio è fornito dalla dogana dei pascoli del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, la cui maggiore importanza fu determinata dal notevole aumento dell'allevamento, in particolare quello transumante, nel corso del Quattrocento. Come osserva Alfio Cortonesi,

il tracollo demico determinato dalla peste di metà Trecento portò con sé l'abbandono di vaste estensioni di coltivo e l'inselvatichimento di non pochi territori della penisola. Si crearono così le condizioni per un forte sviluppo della pratica pastorale, verso la quale – data la scarsità di braccia e la lievitazione dei salari agricoli – spingeva anche il più contenuto impiego di manodopera. In tale contesto, la Maremma senese-grossetana, quella alto-laziale, la Campagna romana e il Tavoliere delle Puglie, tradizionali approdi di consistenti flussi di bestiame transumante, videro consolidata la loro funzione, ciò anche per il nuovo impianto organizzativo che proprio in quel periodo i governi si adoperarono a realizzare al fine di richiamare un maggior numero di pastori e di incrementare, conseguentemente, le entrate derivanti dalla fruizione dei pascoli³.

La dogana dei pascoli del Patrimonio – che si ricollegava direttamente al sistema vigente nel Trecento, in cui era previsto che il tesoriere provinciale concedesse a terzi i pascoli appartenenti alla Chiesa⁴ – era un'istituzione che venne molto probabilmente introdotta durante il pontificato di Martino V ed esistente con certezza almeno dal 1424 (anno della bolla con cui il pontefice nominava il primo doganiere del Patrimonio conosciuto in base alla documentazione, Bartolomeo di Onofrio di Perugia)⁵. Pur non raggiungendo in generale gli introiti garantiti dalla dogana dei pascoli di Roma⁶, la dogana del Patrimonio rappresentò per tutto il Quattrocento un importante gettito per la Camera apostolica, con un picco rappresentato

³ A. Cortonesi, *L'allevamento*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, vol. II, *Il medioevo e l'età moderna*, a cura di G. Pinto, C. Poni e U. Tucci, Firenze, Polistampa, 2002, pp. 84-121, p. 93.

⁴ In particolare, questi pascoli si trovavano in quei territori, come quello di Montalto, che facevano parte dei cosiddetti *castra specialia*, in cui, oltre alla normale sovranità, il pontefice esercitava anche quella specifica di signore fondiario (G. Giontella, *Il territorio di Montalto nei pascoli della Dogana pontificia durante il XV secolo*, in *Montalto di Castro. Storia di un territorio*, vol. I, *Dalle origini al Medioevo*, a cura di C.A. Falzetti e D. Mattei, Viterbo, Zetacidue, 2007, pp. 327-349, p. 330). Sul modo in cui i pontefici pervennero all'acquisizione di tali diritti specifici cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Les pâtures de l'Église et la douane du bétail dans la province du Patrimonio (XIV^e-XV^e siècles)*, Roma, Istituto di studi romani, 1981, pp. 58-66.

⁵ Ivi, p. 104 e n. 48, p. 105; Giontella, *Il territorio di Montalto*, cit., pp. 327-349, p. 332.

⁶ Ad esempio, nel 1446-47, gli incassi della dogana dei pascoli di Roma, Campagna e Marmittima furono pari a circa 18.000 ducati d'oro, contro i 13.000 ducati riscossi da quella del Patrimonio: I. Ait, *Allevamento e mercato del bestiame nella Roma del XV secolo*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. Mattone e P.F. Simbula, Roma, Carocci, 2011, pp. 830-846, p. 839.

dai proventi ottenuti nell'inverno 1463-1464, come meglio vedremo in seguito.

I proprietari di bestiame che praticavano la transumanza verso i pascoli della Chiesa erano fondamentalmente soggetti a due imposizioni: l'«erba» o «erbatico», tassa che dava il diritto a far pascolare i propri armenti nei terreni della dogana, e la «fida», il cui pagamento assicurava la protezione del bestiame da parte della Camera apostolica tramite il personale della dogana (corrispondente alla *securitas* fornita dai tesorieri provinciali nel Trecento). Dal termine «fida» derivò la qualifica dei proprietari di bestiame che godevano di questi diritti: «affidati»⁷.

Fu proprio in relazione alla nuova e piú incisiva azione degli ufficiali pontifici che il Comune di Orvieto⁸ si venne a trovare, soprattutto dalla metà del Quattrocento, sempre piú in difficoltà nella difesa dei propri pascoli, rispetto ai quali aveva sempre goduto di una sostanziale autonomia; basti pensare che il Comune, ancora alla metà del secolo, riscuoteva direttamente la «fida» dai proprietari delle mandrie presenti nel proprio territorio⁹. Va anzitutto sottolineata la favorevole posizione geografica del territorio di Orvieto in relazione ai flussi della transumanza da e verso i pascoli del Patrimonio di San Pietro in Toscana (si veda FIG. 1): esso infatti confinava a nord con il contado di Perugia, a nord-ovest con quello di Siena e a sud-est con la Val di Lago, ovvero l'area a nord del lago di Bolsena; proseguendo verso sud si giungeva a Toscanella (l'odierna Tuscania), cittadina in cui nel XV secolo risiedeva il doganiere dei pascoli del Patrimonio¹⁰. Pertanto il

⁷ Giontella, *Il territorio di Montalto*, cit., p. 334.

⁸ In seguito alla tregua di Firenze del febbraio 1420 tra Martino V e Braccio da Montone, Orvieto, come altre città in precedenza controllate dal condottiero perugino, era tornata sotto la Chiesa. Sulla signoria di Braccio da Montone su Orvieto (1416-1420) cfr. R. Valentini, *Braccio da Montone e il Comune di Orvieto*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», parte I: XXV, 1922, pp. 65-157; parte II: XXVI, 1923, pp. 1-199.

⁹ Cfr. ad esempio Orvieto, Sezione di Archivio di Stato, Archivio storico comunale (d'ora in poi ASO), *Riformagioni* (d'ora in poi *Rif.*) 210/2, c. 29v (27 maggio 1450): alcuni abitanti di San Lorenzo, nella Val di Lago, fanno la *confessio* di aver fatto pascolare le loro bestie in territorio orvietano «sine aliqua fida et sine solutione fide pascui sive pedagii»; ivi, c. 39r (9 giugno 1450): il Comune affida la gestione diretta della gabella *pascui* (si veda *infra*) a Jacopo *Petri Angelutii* e Benedetto *Monaldi Fascioli*, «ad conducendum et fidandum bestias intrandas dicti pascui, ut fraus aliqua commicti non possit in dicto pascuo».

¹⁰ L. Narcisi, *Sulle tracce degli affidati della dogana dei pascoli di Patrimonio tra XV e XVI secolo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», CXXVI, 2003, pp. 137-181, p. 154: «Nel XV-XVI secolo Toscanella, che sorge su un'altura tufacea lungo il medio corso del fiume Marta tra il lago di Bolsena e il Tirreno, divenne il centro sia territoriale sia amministrativo dell'istituzione pontificia. I doganieri avevano la loro sede nella città e si erano insediati in un palazzo che rivestiva un notevole valore simbolico, essendo stato, nel secondo decennio del Quattrocento,

territorio di Orvieto si trovava in una posizione di passaggio quasi obbligato per il bestiame transumante che da diverse zone (particolarmente l’Umbria, ma anche le Marche e alcune zone della Toscana) veniva portato in inverno verso i pascoli doganali del Patrimonio. Non a caso, in base alla ricostruzione di Jean-Claude Maire Vigueur, Orvieto era la tappa finale di uno degli itinerari utilizzati dagli «affidati» per introdurre il bestiame nel territorio del Patrimonio, attraverso un percorso che coinvolgeva diversi centri umbri: Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo o Montefalco e Todi¹¹. Da Orvieto, a sua volta, partiva una delle due strade (l’altra, più a sud, passava per Montecalvello, un *castrum* vicino ad Amelia) che portavano a Montefiascone. Da questa località iniziava una strada doganale che a sua volta si innestava alla strada doganale di Toscanella¹².

Una posizione così favorevole offriva dunque l’opportunità di trarre buoni e sicuri profitti dallo spostamento stagionale del bestiame forestiero. La progressiva rilevanza economica di questo fenomeno per Orvieto si riscontra nell’esistenza, almeno dal 1441¹³, di una gabella *pascui*. Per la precisione si tratta con tutta probabilità di una gabella reintrodotta dopo un lungo periodo, o almeno così porta a supporre quanto affermato, nel corso del consiglio generale del 13 ottobre 1448, dal consigliere orvietano ser Luca *ser Francisci*: «Gabella iam multis temporibus incognita sed ab antiquo ordinata erat ut per statuta dicte civitatis probatur»¹⁴. A questa imposta erano soggetti i forestieri che conducevano il bestiame a pascolare nel territorio orvietano, i quali erano nel contempo tenuti a pagare anche la gabella del pedaggio nel momento in cui entravano e uscivano dal territorio di Orvieto.

Peraltro, come si può facilmente intuire, tali norme per essere rispettate richiedevano un capillare controllo del territorio; non a caso, nel parere anzidetto del consigliere, si ha un richiamo a passate redazioni statutarie, probabilmente allo statuto dei primi decenni del Trecento (di cui sono rimasti solo alcuni frammenti), ovvero un testo normativo redatto in una fase storica in cui Orvieto riusciva a disporre di un controllo territoriale sicuramente più significativo rispetto al periodo in esame¹⁵.

la residenza del condottiero Angelo Broglio di Lavello, detto il Tartaglia, nominato prima vicerario pontificio e poi conte di Toscanella».

¹¹ Maire Vigueur, *Les pâtureages*, cit., p. 130; da Foligno partivano a sua volta due strade, una verso Nocera, Gualdo Tadino e Cagli, l’altra verso Colfiorito e Camerino (*ibidem*).

¹² Narcisi, *Sulle tracce degli affidati*, cit., p. 156.

¹³ A questa data è infatti la prima menzione della gabella *pascui* nelle riformagioni comunali; cfr. ASO, *Rif.* 208, c. 297r.

¹⁴ ASO, *Rif.* 210/1, c. 139v.

¹⁵ Sul Comune di Orvieto all’apice della sua potenza (seconda metà del XIII sec.-prima metà

Negli anni Quaranta del XV secolo il Comune non portò avanti una politica costante riguardo alla gabella *pascui*, ma scelse in alcuni anni di gestirla direttamente, in altri di appaltarla al migliore offerente (come usualmente avveniva per le altre gabelle). Che esistessero contrasti, all'interno della classe dirigente orvietana, relativamente al modo migliore di gestire tale imposta risulta evidente dalla seduta del consiglio comunale del 7 agosto 1446¹⁶: poiché era in scadenza l'appalto della gabella *pascui*, i conservatori della pace (la principale magistratura comunale a partire dal 1390) chiedevano al Consiglio generale una decisione al riguardo, «cum multi dicant ulterius dictum pascuum non fore vendendum set potius exigendum pro communi, et multi dicant utilius esse quod vendatur, quia in exigendo pro communi possent fieri multe fraudes». Alla fine prevalse il parere del consigliere Giannuccio *Christofori*, per il quale la gabella non doveva essere appaltata ma gestita direttamente dal Comune, secondo le norme statutarie; i conservatori, insieme al Consiglio dei Sei, avrebbero dovuto nominare un certo numero di cittadini «ad procurandum pascuentes, defendendum pascua et iura pascui et exigendum ipsum pascuum», e il ricavato sarebbe dovuto servire alla manutenzione dell'acquedotto cittadino, delle fontane e delle cisterne.

Il parere appena menzionato è particolarmente interessante perché Giannuccio fa anche esplicito riferimento ai pascoli appartenenti ai privati; questi ultimi avrebbero potuto liberamente affittare i propri terreni a pascolo, purché fossero stati regolarmente denunciati («assegnati») nell'estimo cittadino e fosse stata versata la dovuta imposta diretta, la *libra*. Per il resto, concludeva il consigliere Giannuccio, «omnes alie herbe sint et intelligantur esse communis».

Alla fine degli anni Quaranta, invece, il Comune tornò alla vendita all'incanto della gabella *pascui*, che tuttavia – a causa di una totale mancanza di offerte – non riuscì a essere appaltata sia nel 1448 che nel 1449¹⁷. Ciò costringeva il Comune a nominare, nel corso del 1450, due cittadini che svolgessero il delicato compito di riscuotere questa imposizione¹⁸: tale scelta, almeno stando

del XIV sec.), cfr. soprattutto D. Waley, *Orvieto medievale*, Roma, Multigrafica, 1985 (ed. or. Cambridge, Cambridge University Press, 1952).

¹⁶ ASO, *Rif.* 208, c. 559*rv*.

¹⁷ Ivi, c. 139*r* (13 ottobre 1448); ivi, c. 258*r* (30 maggio 1449).

¹⁸ ASO, *Rif.* 209/3, c. 16*r* (1° febbraio 1450): i conservatori della pace, considerando «quod ad recolligendo seu exigendo denarii gabelle pascus nulla persona est deputata, volentes super hoc providere et ne fraus possit committi in dicta gabella», elessero per un anno Jacopo *Petri Angelutii* come *cultor* del denaro riscosso dalla gabella. In seguito (9 giugno 1450), i conservatori, insieme a dieci cittadini da essi nominati, decisero di assegnare un *sotius* a Jacopo, ovvero Benedetto *Monaldi Fascioli* (ASO, *Rif.* 210/2, c. 39*r*). Per garantire il massimo impegno nella

a quanto riferisce il consigliere ser Lucangelo *Sanctutii* nel Consiglio generale del 28 settembre 1449 – e in maniera esattamente contraria a quanto era stato sostenuto, all'inizio del Consiglio del 7 agosto 1446, da chi si opponeva alla gestione diretta – dipendeva anche dalla frequenza delle frodi nella gestione della gabella *pascui* da parte degli appaltatori¹⁹.

Due sole persone avrebbero dunque dovuto controllare i flussi di bestiame – anche consistenti²⁰ – che si fermavano a pascolare nel territorio orvietano; quest'ultimo, pur non essendo ormai che una parte del vasto dominio controllato fino alla prima metà del XIV secolo²¹, manteneva comunque un'estensione non trascurabile, come si è in precedenza visto con riferimento alla sua posizione geografica. In questo panorama già di per sé complesso venivano ad aggiungersi, in maniera sempre più frequente e rilevante, le richieste di esenzione che provenivano dal papa o dalla Curia romana per personaggi di particolare importanza, proprietari di mandrie. Un esempio è offerto dalla lettera di Niccolò V del 17 luglio 1447, con cui il papa ordinava al Comune di Orvieto di non imporre alcun tipo di gabella o pedaggio nei confronti dei «dilecti filii nobiles viri» Omodeo e Bonaccorso di Pesaro, che dovevano portare i loro animali, ovvero 50 vacche, 4 giumente e 320 maiali verso la Marca anconetana, passando appunto per il territorio orvietano²².

I vertici politici orvietani giunsero infine alla conclusione che una così forte presenza di bestiame forestiero fosse più dannosa che vantaggiosa: in particolare, in una proposta del Consiglio generale del 24 febbraio 1451, si cominciò chiaramente a parlare della necessità di allontanare queste mandrie, che sottraevano i pascoli agli animali, appartenenti a cittadini e comitatini orvietani, impiegati nei lavori agricoli («laboreria»).

Si giunse così, il 2 aprile 1451, a un provvedimento generale riguardante la materia, comprensivo di una serie di disposizioni, la più importante delle quali vietava ai forestieri di portare e far pascolare il proprio bestiame in tutto

riscossione, fu attribuito loro un salario pari a 1/5 di tutto il denaro da essi percepito nel corso del loro incarico (ivi, c. 39v).

¹⁹ ASO, *Rif.* 209/1, c. 305r (28 settembre 1449).

²⁰ Nel corso degli anni Quaranta non è raro riscontrare nelle riformagioni (soprattutto nel 1440-41) licenze di pascolo concesse dal Comune di Orvieto a proprietari di numerosi capi di bestiame (in prevalenza pecore), anche superiori al migliaio. L'esempio più rilevante è la licenza concessa dai conservatori, il 21 ottobre 1441, a Salvato *Lotti Cigliani* di Toscanella e Bartolomeo *Machtei Pucci* di Perugia, che avrebbero potuto far pascolare in territorio orvietano 10.000 pecore e 180 bestie «grosse», a condizioni particolarmente favorevoli e per ben sei mesi (ASO, *Rif.* 208, c. 295r).

²¹ Cfr. la mappa, relativa al 1313, riportata in appendice da Waley nel suo *Orvieto medievale*, cit.

²² ASO, *Rif.* 209/1, c. 18r.

il territorio orvietano: per i contravventori era prevista una pena di 5 lire per ogni bestia «grossa» (ovvero bovini e cavalli) e di 50 lire ogni cento capi di bestiame «minuto» (ovini, caprini, suini)²³.

Papa Niccolò V confermò in pieno tale provvedimento l'anno seguente, facendo esplicito riferimento al vantaggio che ne avrebbe tratto anche la dogana dei pascoli del Patrimonio²⁴. Infatti il divieto imposto ai forestieri non si applicava naturalmente a tutti quei personaggi legati al pontefice e alla Curia che volevano portare il loro bestiame attraverso il territorio orvietano²⁵; anzi, grazie al provvedimento, avrebbero avuto una maggiore abbondanza di pascoli per i loro animali nel corso del tragitto. Ma il papa non si limitò a questo; egli infatti, con un breve indirizzato al governatore di Orvieto, fece un'ulteriore aggiunta al provvedimento comunale, in base alla quale il divieto si applicava anche ai forestieri che avevano possedimenti in territorio orvietano²⁶.

Questa normativa, con l'aggiunta voluta dal papa, proiettò Orvieto al centro di interessi contrapposti, ovvero quelli della dogana del Patrimonio da un lato e quelli del Comune di Perugia dall'altro. Infatti, pochi mesi dopo l'applicazione della postilla voluta dal pontefice, i priori di Perugia scrissero ai conservatori della pace di Orvieto lamentandosi delle nuove disposizioni, perché colpivano molti perugini che portavano a pascolare le loro bestie in territorio orvietano, pagando le dovute gabelle. Appare chiaro come fosse proprio la norma voluta dal papa a risultare ingiusta per i priori, il che lascia supporre che diversi perugini avessero possedimenti in territorio orvietano²⁷. Naturalmente i conservatori risposero che non potevano fare

²³ ASO, *Rif.* 210/2, cc. 104r-105r.

²⁴ ASO, *Rif.* 211/1, c. 24v (26 marzo 1452).

²⁵ Un esempio significativo è rappresentato dal breve che il 30 giugno 1452 papa Niccolò V concedeva a Corrado di Montepulciano, «cubicularius et continuus commensalis noster», in base al quale Corrado avrebbe potuto far passare in territorio orvietano «causa pascuandi» circa 300 vacche e 500 pecore, nonostante qualunque statuto, riformanza «aut brevibus nostris et aliis in contrario» (ASO, *Rif.* 211/1, c. 68v). Gli orvietani scrissero al papa una lettera dal tono estremamente reverente, ma che tra le righe faceva notare la contraddizione tra questo breve e il provvedimento emanato l'anno precedente (e confermato dal pontefice) per salvaguardare le coltivazioni e i pascoli del territorio orvietano; concludevano comunque accettando ogni decisione al riguardo del pontefice, essendo eventualmente disposti a trasferire il loro bestiame altrove («nichilominus, si pur placet S.V. quod ipsa bestiamina remaneant, etiam si deberemus nostra alio transmittere, sumus dispositi», ivi, c. 71v). Corrado di Montepulciano appare un personaggio di un certo rilievo nell'ambito della Curia romana: ad esempio, nel 1454 risulta essere canonico nella basilica di San Pietro (Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, *Diversa Cameraria* 27, f. 131v).

²⁶ ASO, *Rif.* 211/1, c. 24v.

²⁷ Ivi, c. 40v (4 maggio 1452).

altrimenti se non applicare il provvedimento, visto che era stato approvato e confermato dal papa; riportavano poi una delle principali ragioni per cui era stata decisa quella serie di disposizioni, ovvero la minaccia da parte del doganiere del Patrimonio, più volte reiterata, che se il Comune di Orvieto avesse continuato ad accettare la presenza di bestiame forestiero nel suo territorio, quest'ultimo sarebbe stato posto «a doana»²⁸. Sarebbe cioè stato considerato, in materia di pascolo, alla stregua di un terreno demaniale della Chiesa, di esclusiva pertinenza del doganiere dei pascoli, che quindi avrebbe potuto riscuotere la «fida» e l'«erbatico»; a quel punto il Comune di Orvieto non avrebbe più avuto alcun potere di gestione dei pascoli presenti nel suo territorio.

Ben si comprende, dunque, il motivo per cui i conservatori continuarono a respingere le richieste dei loro omologhi perugini di esentare almeno i cittadini di Perugia dall'applicazione del provvedimento; né mutarono opinione quando i priori li minacciarono di ritorsioni economiche, volendo impedire ai cittadini orvietani (compresi i mercanti) di entrare in territorio perugino e ai cittadini perugini di entrare in territorio orvietano²⁹. Da un successivo provvedimento, sappiamo indirettamente che questa minaccia non si era concretizzata³⁰; in realtà i perugini agirono in un altro modo, riuscendo ad ottenere da Niccolò V un breve che equiparava i cittadini di Perugia che avevano possedimenti nel territorio orvietano agli orvietani stessi, rendendo di fatto inapplicabile il divieto di pascolo nei loro confronti³¹.

²⁸ Ivi, c. 41r.

²⁹ Ivi, c. 51v (25 maggio 1452).

³⁰ Ivi, c. 112rv (7 novembre 1452): riunione del governatore e dei conservatori per il fatto che il Comune di Perugia aveva concesso rappresaglie contro la comunità di Orvieto e i suoi uomini su richiesta di Nello Baglioni (cfr. *infra*, n. 33) e di altri cittadini per una certa quantità di denaro che sostenevano di dover avere dalla comunità di Orvieto. Per interrompere queste rappresaglie, il governatore scrisse al suo omonimo di Perugia, mentre i conservatori scrivevano ai priori perugini. Nella lettera dei conservatori veniva specificato che se i perugini non avessero revocato le rappresaglie, gli orvietani non «possint secure praticare in dicta civitate Perusii, quod etiam hec communitas non intendit quod ipsi cives perusinii possint praticare versa vice in hac civitate urbevetana neque eius comitatu». Nella successiva e conciliante lettera di risposta dei priori di Perugia (ivi, c. 114rv), questi ultimi concludevano che gli orvietani avrebbero potuto «liberamente praticare *chome già tanti anni sono praticati*».

³¹ Ivi, cc. 114v-115r (14 novembre 1452): lettera dei conservatori al doganiere generale («Camer Apostolice generali doaniero maiori»), Nello di Bologna. Da notare che i conservatori terminano la lettera sottolineando implicitamente che un danno per la comunità di Orvieto in questo ambito avrebbe comportato una maggiore difficoltà al pagamento delle imposizioni della Chiesa («Et non vorà questa ciptà et suo contado patischa alchuno preiuditio né incomodo ne le persone né in el suo bestiame. Sed libere possa usufructare el suo, del quale paga li subssidii et le altre graveze al nostro S., chome è iusto et honesto»). Su Nello di Bartolomeo di Bologna, «un personaggio che rivela la sua presenza in molti settori dell'organizzazione curiale

Quando gli orvietani a loro volta protestarono per la nuova decisione, che di fatto rendeva il provvedimento in materia di pascoli assai meno efficace, il papa giunse a una soluzione di compromesso, il 23 novembre 1452, in base alla quale annullava il precedente breve a favore dei perugini proprietari di terre nell'area orvietana, consentendo loro di tenere solo il bestiame impiegato nei lavori agricoli dei loro fondi³².

A questo punto, una volta delineati i fatti salienti di questa complessa vicenda, è necessario cercare di comprendere meglio le motivazioni delle singole parti. Va anzitutto sottolineato che i rapporti tra Orvieto e Perugia, nel XIII secolo tradizionali alleate sotto la bandiera del guelfismo, nel corso della prima metà del Quattrocento erano rimasti fondamentalmente buoni, con il significato che può avere questo termine in una fase storica così travagliata per lo Stato della Chiesa. I momenti di tensione durante questo periodo furono essenzialmente due, uno poco dopo il ritorno di Orvieto sotto la Chiesa e l'altro nel 1437, all'epoca della presa di potere da parte di Gentile e Arrigo Monaldeschi della Sala – a capo della fazione dei mercorini, che all'epoca si contendevano con l'altra fazione dei muffati il controllo della città³³.

Se dunque il Comune di Perugia era disposto ad arrivare alla rottura con Orvieto, ponendosi indirettamente anche contro una decisione papale, significava che erano in gioco interessi che i perugini consideravano rilevanti. È anzitutto opportuno menzionare brevemente la situazione dei pascoli nel territorio perugino nella fase storica in esame. Da un punto di

dell'epoca di Niccolò V», cfr. L. Palermo, *L'approvvigionamento granario della capitale. Strategie economiche e carriere curiali a Roma alla metà del Quattrocento*, in *Roma capitale*, cit., pp. 145-205, pp. 165-166. Fu tra l'altro proprio davanti a Nello, in qualità di commissario papale, che Stefano Porcari, dopo essere stato catturato in seguito alla fallita congiura, avrebbe confessato – secondo una relazione di autore anonimo – che sua intenzione era uccidere il papa, i cardinali e chiunque altro fosse stato necessario eliminare: cfr. A. Modigliani, *Congiurare all'antica: Stefano Porcari, Niccolò V, Roma 1453*, Roma, Roma nel Rinascimento, 2013, p. 42.

³² ASO, *Rif. 211/1*, c. 119v.

³³ Il primo episodio ebbe inizio nel marzo 1420, in relazione a supposti debiti che il perugino Rinaldo di messer Santi, a suo tempo luogotenente di Braccio da Montone a Orvieto, doveva saldare nei confronti di cittadini orvietani; controversia che ebbe termine solo nel giugno 1423 (Valentini, *Braccio da Montone*, cit., parte II, pp. 107-108 e p. 147); il secondo momento di tensione ebbe origine nel settembre 1437, quando, nelle fasi concitate della presa di potere di Arrigo e Gentile Monaldeschi della Sala, quest'ultimo fu accusato dal perugino Nello Baglioni, all'epoca podestà a Orvieto, di avergli sottratto dei beni personali. Per questo motivo ancora nel 1452, quando ormai Gentile era in esilio, Nello chiedeva rappresaglie contro il Comune di Orvieto. Sulla capacità economica di Nello Baglioni in base agli estimi perugini quattrocenteschi, cfr. A. Grohmann, *Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII-XVI)*, vol. I, *La città*, Perugia, Volumnia, 1980, pp. 206-211.

vista delle «comunanze», ovvero i beni comunali, che ebbero un significativo rilievo nell'economia perugina quattrocentesca, l'unico terreno di una certa importanza per l'allevamento, almeno per la prima metà del secolo, si trovava presso il monte Malbe; tale comunanza (*comunantie pasture et pedatarum montis Malbe*) veniva generalmente appaltata per un anno al miglior offerente, la cui licenza a pagamento era poi necessaria per chi volesse transitare con le proprie bestie, o farle pascolare, presso il medesimo monte³⁴. Se numerosi perugini dediti all'allevamento avevano deciso di spostarsi nel territorio orvietano, si può ritenere che tale comunanza, e più in generale la percentuale di terreno incolto in territorio perugino, non fosse sufficiente per soddisfare le necessità di tutti questi operatori. Tale circostanza può essere collegata all'aspetto più rilevante dell'economia perugina nel Quattrocento, secondo la ricostruzione di Alberto Grohmann. Scrive infatti lo studioso:

Nel Quattrocento è la terra il settore trainante dell'economia perugina ed è perciò verso la terra che si indirizzano quote consistenti di capitali. Come ben può rilevarsi dai catasti, il massiccio ritorno alla terra coincide con una consistente modificazione della gestione della stessa. Il paesaggio contadino tende radicalmente a trasformarsi. Il sodo lascia largo spazio alla cerealicoltura, maritata alla viticoltura e alla olivocoltura. Le aree collinari più prossime ai centri abitati si vanno ricoprendo di orti e colture specializzate, come la vite e l'olivo [...]. Assai sovente all'atto dell'allibramento delle terre il notaio annota: *olim soda, nunc aratoria/laboratoria; olim soda, nunc vineata et non vineata; nunc olivata ecc.*³⁵.

Vi era dunque la necessità, per tutti quei perugini che avevano investito in modo significativo nell'allevamento³⁶, di trovare aree adatte anche al di fuori del proprio territorio. In base ai dati forniti dalle riformagioni orvietane, molti di loro soddisfecero tale necessità acquistando possessi nel contado orvietano; da qui l'importanza che il Comune di Perugia attribuiva al provvedi-

³⁴ R. Fruttini, *Le «comunanze» nel quadro della finanza del Comune di Perugia nel primo trentennio del sec. XV*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», LXVIII, 1971, 2, pp. 1-106, pp. 15 e 28. Esisteva anche la possibilità di far pascolare il bestiame presso una delle comunanze più importanti, i terreni o «poste» del Chiusi, ma riguardava esclusivamente coloro che volevano insediarsi su detti terreni, con buoi domati o altri animali, per lavorarli (ivi, pp. 26-28).

³⁵ Grohmann, *Città e territorio*, cit., p. 162.

³⁶ E non mancano casi di una certa rilevanza nel periodo in esame, come quello di un esponente dell'importante famiglia dei Montesperelli, che a metà del Quattrocento acquistò da un milanese ben 14.000 pecore in Abruzzo (S. Majarelli, U. Nicolini, *Il Monte dei poveri di Perugia: periodo delle origini: 1462-1474*, Perugia, s.e., 1962, p. 57, n. 3) o come conferma la presenza, riportata nei registri della tesoreria del Patrimonio, di alcuni grandi «mercatores» perugini dediti alla transumanza verso i pascoli doganali di quella provincia (cfr. *infra*).

mento del 2 aprile 1451 e da qui la conseguente tensione, poi risolta con un compromesso, che si venne a creare tra i due Comuni.

Passando invece al rapporto tra Orvieto e la dogana dei pascoli del Patrimonio, nella seconda metà del Quattrocento si assiste a una crescente pressione da parte di quest'ultima per ampliare il suo controllo sui pascoli del territorio orvietano. La strategia impiegata dalla dogana (e, a livello più alto, dai vari pontefici) si basava sull'imposizione di provvedimenti in materia che tendevano a estendere (o a ribadire) le proprie prerogative ai danni del Comune, valutando la reazione degli orvietani ed eventualmente rinunciando ai medesimi provvedimenti se questa reazione era giudicata troppo intransigente, in attesa di tempi migliori e contando sul crescente rafforzamento dell'autorità pontificia in città. Un tentativo del genere era già avvenuto il 13 novembre 1448, quando in una riunione fra i conservatori della pace e alcuni *cives*, tra cui Gentile Monaldeschi della Sala, si discusse di una lettera di Niccolò V, che richiedeva agli orvietani di promettere che il doganiere dei pascoli del Patrimonio avrebbe potuto «in territorio urbevetano a forensibus qui habent eorum bestias ad pascendum in territorio urbevetano sibi solui facere fidam». Chiaramente consapevoli delle conseguenze sull'autonomia dei propri pascoli se avessero accettato che il doganiere potesse sostituirsi al Comune nella riscossione della «fida» in territorio orvietano, i vertici politici comunali reagirono con decisione e respinsero la richiesta³⁷. Il pontefice non insistette su questa linea, perché a Orvieto non si era ancora creata quella situazione vantaggiosa per la Chiesa che si verificherà circa un anno dopo, con la caduta del regime di Gentile e Arrigo Monaldeschi e l'inizio della ricostruzione della rocca pontificia. Si può dunque dire che l'atteggiamento tenuto dai vari pontefici dalla metà del secolo in poi in relazione ai pascoli orvietani rappresenti un valido esempio di quel realismo, di quell'adattamento alla concreta situazione delle realtà locali che secondo Mario Caravale caratterizzarono la linea di azione politica della Chiesa in materia fiscale, nel periodo che va dal Concilio di Costanza a quello di Trento³⁸.

³⁷ ASO, *Rif.* 210/1, c. 161r; cfr. in particolare il parere, approvato dalla maggioranza dei consiglieri, di Giannuccio Christofori, in cui vengono usate espressioni piuttosto significative: «quod hoc sibi non videtur fore permicendum aliqua via, cum hoc esse inducere omnes cives ad fidelitatem quid facere non possumus. Nec umque nostri voluerunt hoc permictere nec nos permictere debemus, ymo totis viribus insistere. Cum Sanctitatis Domini Nostri Pape nolit nos trahere ad inusitata ymo nos conservare nostram libertatem et ipsam potius ampliare quid minuere et tollere».

³⁸ Cfr. ad esempio Caravale, *Le entrate pontificie*, cit., p. 93: «L'ordinamento tributario della Chiesa conservò, altresì, la flessibilità e la capacità di adattamento alle concrete condizioni della realtà locale che lo avevano caratterizzato sin dal tempo di Martino V»; ivi, p. 105: «Possiamo dire che il periodo compreso tra la conclusione del Concilio di Costanza e l'apertura di quello

Ma il momento più eclatante di questa strategia è rappresentato dai provvedimenti emanati da Pio II tra il 1460 e il 1463, i quali introdussero gradualmente una disciplina che favoriva gli «affidati» dediti alla transumanza verso i pascoli doganali nel Patrimonio di San Pietro in Toscana, a danno degli orvietani e del loro territorio. Un primo breve di questo tenore da parte di papa Piccolomini fu discusso nel Consiglio generale orvietano del 23 ottobre 1460: il breve consentiva ai proprietari delle bestie che si dirigevano verso i pascoli della dogana di stazionare con i loro animali per 15, 20 o 30 giorni nel territorio orvietano, un termine ben più ampio di quello previsto dagli statuti e dagli ordinamenti di Orvieto (massimo 5 giorni), e per di più «absque aliqua solutione»³⁹. I vertici politici della città non persero tempo e inviarono subito come ambasciatore ser Baldassarre *ser Lionardelli* per cercare di convincere il papa a eliminare questo provvedimento, cosa che in effetti avvenne attraverso l'emanazione di un nuovo breve che annullava il precedente⁴⁰.

Tuttavia decisioni simili vennero prese da Pio II anche negli anni successivi, e più precisamente il 13 ottobre 1462 e il 6 ottobre 1463. È interessante notare, da questo punto di vista, che il pontefice appare sempre meno disposto al compromesso con gli orvietani, decretando nel 1462⁴¹ un mese di stazionamento per le bestie degli «affidati» – quindi il termine massimo tra quelli previsti nel 1460 – e ribadendo il medesimo provvedimento nel 1463.

È necessario soffermarsi proprio su questo breve del 6 ottobre 1463, in cui Pio II, comunicando al governatore pontificio e ai conservatori che la dogana del Patrimonio «pro multitudine animalium qui *hoc anno* in ea sunt, pascus non paucis indiget», ordinava agli orvietani di far stazionare e pascolare qualunque pecora e altro animale sottoposti al controllo della dogana «in agro et tenimento istius nostre civitatis»⁴². In effetti, i dati raccolti da Jean-Claude

di Trento può a ragione essere considerato come una fase unitaria nell'evoluzione delle finanze pontificie. Durante questi anni la Santa sede rimase costantemente fedele alla medesima linea di azione politica, concreta e realistica, quella di imporre la propria autorità fiscale solo negli spazi che le erano consentiti dagli ordinamenti particolari territoriali».

³⁹ ASO, *Rif.* 215, c. 290r.

⁴⁰ Ivi, cc. 291v-292r (24 ottobre 1460): nomina di ser Baldassarre come *orator* da inviare a Roma in relazione a detto breve e ad altre questioni, a cominciare dalle trattative per la possibile cessione del *castrum* di Civitella d'Agliano da parte del papa a favore di Orvieto; ivi, c. 297v: copia del breve, indirizzato ai conservatori, con cui Pio II annulla il precedente, come richiesto dall'ambasciatore ser Baldassarre («contentamur ut circha eam rem faciatis id quid vobis placuerit prout ex dilecto filio Baldassarre concive vestro presentium exhibore plenus inteligitis»).

⁴¹ ASO, *Rif.* 215, c. 558r.

⁴² ASO, *Rif.* 216, c. 134r.

Maire Vigueur mostrano come proprio nell'inverno del 1463 si riscontra, per la dogana del Patrimonio, il numero massimo di animali ricevuti nei pascoli di propria pertinenza e, conseguentemente, il totale di entrate più alto di tutto il Quattrocento (almeno per gli anni documentati dai registri della tesoreria del Patrimonio), ovvero 17.111 ducati (per un incasso netto di 14.181 ducati)⁴³.

Come si spiega questo *exploit* del 1463? Maire Vigueur nota in generale che «durant l'hiver 1463-64, le territorie de la Douane a sans doute connu sa plus grande extension de tout le XV^e siècle»⁴⁴; entrando maggiormente nello specifico, ciò che più colpisce nelle tabelle stilate dallo studioso francese per quell'anno è l'altissima percentuale di pecore appartenenti a proprietari provenienti dall'Umbria, ben il 48,4% del totale degli ovini entrati nel territorio della dogana, pari a 108.095 capi⁴⁵. Quest'ultima cifra è di gran lunga superiore alla media delle pecore provenienti dall'Umbria tra il 1442 e il 1459, che si attesta intorno ai 25.000 capi⁴⁶.

Commentando i primi dati della sua ricerca allora in corso, Maire Vigueur – con particolare riferimento alla transumanza tra l'Umbria e la Maremma laziale – notava che se tali rapporti erano attestati per tutto il XV secolo, essi presentavano delle variazioni notevoli, da un anno all'altro, nel numero delle pecore di provenienza umbra riportate nei registri della dogana del Patrimonio, «in ragione di fattori che debbono avere delle spiegazioni locali, cioè umbre, ma non costituiscono cicli di più lunga durata»⁴⁷. Ora, tra queste «spiegazioni locali» potrebbe rientrare proprio il breve di Pio II, che di fatto permetteva agli «affidati» di usufruire per un mese dei pascoli del territorio orvietano, nel tragitto che li avrebbe portati nei territori della dogana; questa circostanza potrebbe aver spinto molti degli abituali «mercatores» dediti alla transumanza ad aumentare il numero di capi di bestiame (specialmente di pecore)⁴⁸ per quell'anno.

⁴³ Maire Vigueur, *Les pâtures*, cit., p. 53.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Ivi, p. 161.

⁴⁶ Media tratta in base ai dati riportati da Maire Vigueur in un'apposita tabella (ivi, p. 166).

⁴⁷ J.-C. Maire Vigueur, *La transumanza del bestiame tra l'Umbria e il Patrimonio alla fine del Medio Evo*, in *Orientamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nella struttura dell'Umbria*, Atti del X Convegno di studi umbri, Gubbio, 23-26 maggio 1976, a cura della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia, Perugia, Centro di studi umbri, 1978, pp. 131-137, p. 133.

⁴⁸ La preferenza degli allevatori per le pecore rispetto ad altre specie di animali si riscontra anche nella Campagna romana. Scrive a questo proposito A. Cortonesi (*Il casale romano fra Trecento e Quattrocento*, in *Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di A. Esposito e L. Palermo, Roma, Viella, 2005, pp. 123-145, p. 127), facendo riferimento a

Alcuni dati possono essere presentati a sostegno di questa ipotesi: anzitutto, dei 223.000 ovini che giunsero quell'anno nei territori della dogana, ben 90.000 furono inviati presso i pascoli della Badia e di Montalto⁴⁹. L'alta percentuale di capi inviata in questi luoghi non stupisce, perché sin dal Trecento queste zone rappresentavano i principali pascoli della Chiesa nel Patrimonio; e anche nel Quattrocento, per dirla con Maire Vigueur, rimanevano «le morceau de choix dans la panoplie de pâtrages offerts par la Douane aux propriétaires de troupeaux»⁵⁰. L'aspetto che va messo particolarmente in rilievo è la provenienza degli allevatori di queste migliaia di ovini: un'alta percentuale proveniva dall'Umbria nord-orientale (ad esempio da Perugia, Assisi, Foligno)⁵¹ e non vi è dubbio che per loro la via più breve per raggiungere i pascoli della Badia e di Montalto, posti nella parte settentrionale del Patrimonio,

un codice relativo all'allevamento in questa zona, redatto tra il 1420 e il 1435: «L'allevamento delle pecore prevaleva di gran lunga su quello delle altre specie animali, si trattasse di bestie minute o grosse [...]. Molte greggi riunivano un numero di capi compreso fra 300 e 1.000, e non dovevano costituire casi eccezionali quelle composte da più di 1.000 animali». Cfr. anche la scheda relativa ai capi di bestiame giunti nei pascoli doganali del Patrimonio nel 1450-51 in A.M. Oliva, *La dogana dei pascoli nel Patrimonio di S. Pietro in Toscana nel 1450-1451*, in *Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento*, Roma, Istituto di studi romani, 1981, pp. 223-258, p. 230.

⁴⁹ Maire Vigueur, *Les pâtrages*, cit., p. 52. I pascoli a disposizione della dogana del Patrimonio in questa zona erano cresciuti di molto nel corso degli anni, se si considera che nel 1450-1451 la quantità massima di bestiame che poteva essere accolta a Montalto era di 26.921 capi, di cui 26.613 pecore e 308 vacche (Oliva, *La dogana dei pascoli*, cit., p. 238).

⁵⁰ Maire Vigueur, *Les pâtrages*, cit., p. 52. Cfr. anche Giontella, *Il territorio di Montalto*, cit., p. 330, in cui l'autore nota che già nel XIV secolo i territori della Chiesa a disposizione del tesoriere, sparsi tra Toscanella, la Badia al Ponte e Montalto «avevano una superficie maggiore di tutti gli altri pascoli del Patrimonio messi insieme».

⁵¹ Riportiamo il numero di «mercatores» provenienti dall'Umbria nord-orientale in base ai dati forniti in Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Camerale I, Tesoreria del Patrimonio*, b. 10, reg. 37: Assisi 6; Perugia 5; Gubbio 4; Foligno 3; Trevi 1; Nocera 1. Tra i perugini, va segnalata la presenza di Ugolino Crispolti con 2.530 pecore (ivi, c. 33v), un grande allevatore che si dedicava regolarmente alla transumanza e che tra il 1442 e il 1459 per cinque volte riuscì a farsi nominare doganiere del Patrimonio (Maire Vigueur, *Les pâtrages*, cit., p. 111, n. 67). Questo fenomeno è stato individuato anche per la dogana di Roma, Campagna e Marittima da Ait, *Allevamento e mercato del bestiame*, cit., p. 840, che scrive: «All'interno del gruppo di *mercatores* spiccano tre personaggi: Paolo de' Massimi, Paolo di Cencio dei Rustici e Lorenzo Leni. Intraprendenti e finanziariamente solidi riuscirono ad aggiudicarsi, nel corso della seconda metà del Quattrocento, anche le funzioni di doganieri della Dogana dei Pascoli di Roma, Marittima e Campagna: da grandi allevatori diventavano, nello stesso tempo, gestori dell'importante struttura dell'amministrazione capitolina della quale erano da tempo i maggiori clienti. È facilmente intuibile la "ricaduta" non solo sul piano sociale ma anche su quello economico dell'importante funzione: è quello che, in termini attuali, si potrebbe definire "conflitto di interessi"».

passasse necessariamente per il territorio di Orvieto (cfr. FIG. 1). Tuttavia, un numero ancora più consistente di proprietari di bestiame proveniva da altre zone dell’Umbria, in particolare da Norcia: infatti, per l’inverno 1463-1464, su 38 allevatori sicuramente provenienti da città dell’Umbria, ben 17 erano nursini. In generale, i grandi allevatori di Norcia (ma anche quelli di città vicine, come Cascia e Monteleone di Spoleto) erano soliti seguire un altro itinerario che, individuato da Maire Vigueur, passava per Ferentillo, Spoleto e Todi⁵². Da lì è possibile ipotizzare che il percorso usuale dei nursini negli anni Sessanta del Quattrocento fosse lo stesso di quello che, stando ad una relazione di Agostino Chigi in qualità di doganiere del Patrimonio alla fine del secolo⁵³, facevano gli «affidati» di Norcia e Monteleone, dirigendosi dal territorio di Todi verso quello di Amelia; essi seguivano dunque un tragitto che si sviluppava più a sud rispetto al territorio orvietano e, di conseguenza, anche i pascoli doganali del Patrimonio più facilmente raggiungibili dai nursini erano località come Monteromano, Tarquinia, Campomaggiore o le tenute dell’ospedale di Santo Spirito, che si trovavano a sud rispetto a Montalto e alla Badia al Ponte. Malgrado ciò, è interessante notare come nell’inverno 1463-1464, su 17 proprietari nursini, 4 di loro si rechino a Montalto, portando nei pascoli montaltesi un totale di 5.085 pecore⁵⁴; questo dato risalta ancora di più se si considera che l’anno successivo, nell’inverno 1464-1465, quando non sembrano più essere confermati i brevi di Pio II sulla permanenza del bestiame in territorio orvietano, nessuno dei proprietari nursini si reca a Montalto⁵⁵. Si può dunque ritenere che alcuni di questi «mercatores» nursini (forse facenti parte dei «cinque o dieci» di cui parlano gli orvietani, come meglio vedremo in seguito) abbiano approfittato dei brevi di Pio II e, almeno nell’inverno 1463-1464, deciso uno spostamento più a nord rispetto

⁵² Maire Vigueur, *Les pâturages*, cit., p. 131.

⁵³ G. Cugnoni, *Appendice al Commento della Vita di Agostino Chigi il Magnifico*, in «Archivio della Società romana di storia patria», VI, 1883, pp. 139-172 e 497-539, pp. 158-159.

⁵⁴ Per la precisione si tratta di: Giovan Piero da Norcia, 559 pecore (ASR, *Camerale I, Tesoreria del Patrimonio*, b. 10, reg. 37, c. 17v); Giuliano di Johanni, 3.112 pecore (ivi, c. 24v); Angelo di Antonio, 1.174 pecore (ivi, c. 29v); Barnaba di Vanni, 240 pecore (ivi, c. 43v). Di tutti questi mercanti, uno solo può forse essere individuato con maggiore precisione in base ai dati forniti da A. De Nicola in *Le vie dei commerci sulla Montagna d’Abruzzo nel basso Medioevo: Norcia, Amatrice, L’Aquila, Rieti*, prefazione di P. Pierucci, Roma, s.e., 2011, ovvero Giovan Piero, che potrebbe essere identificato con Giovanpietro di Benedetto *Mactoly* Guadagnolo, sicuramente attivo tra il 1449 e il 1483 (ovvero le date di due rogiti notarili in cui acquista a Norcia rispettivamente 422 e 326 castrati, ivi, pp. 95 e 103).

⁵⁵ L’unico dei quattro nursini menzionati nella nota precedente e riportato nel registro del 1464-1465 (ASR, *Camerale I, Tesoreria del Patrimonio*, b. 11, reg. 41), Giovan Piero da Norcia, non si reca a Montalto come l’anno precedente ma nei pascoli di Monteromano, Tarquinia, Campomaggiore e tenute dell’ospedale di Santo Spirito, con 2019 pecore (ivi, c. 46v).

al loro itinerario abituale, passando per la parte meridionale del territorio di Orvieto e poi recandosi presso i pascoli di Montalto.

Da questo punto di vista è particolarmente significativa una supplica degli abitanti del *castrum* di Lubriano (nel contado di Orvieto), presentata al Consiglio generale orvietano il 9 settembre 1462, in cui i lubrianesi si lamentavano per il fatto che «lo bestiame che va per l'an[n]o in Marema» passava per le «pertinentie» del *castrum* medesimo «pasturando e calpistando tuti li biadi che sonno seminati ne le dicte pertinentie»⁵⁶. Poiché Lubriano si trova a sud-ovest di Orvieto, il documento dimostra che a essere interessata dal passaggio del bestiame transumante non fosse solo la parte settentrionale del contado orvietano ma anche quella meridionale.

In generale vi sono poi altri atti che sembrano confermare, agli inizi degli anni Sessanta, un aumento del numero dei capi di bestiame che transitavano per tutto il territorio orvietano nel loro percorso verso i pascoli della dogana: ad esempio, il 14 settembre 1461 viene posto all'attenzione del consiglio generale il fatto che il ponte di Santa Lucia o di Santa Illuminata, sul fiume Paglia, era danneggiato al punto da essere inutilizzabile, comportando gravi disagi al trasporto di generi alimentari («*victualia*»), all'imminente vendemmia, ai mulattieri e ai pellegrini che vi dovevano passare «et quam maxime et gabellariorum gabelle pedagii civitatis propter animalia que vadit [sic] ad dohanam»⁵⁷. In altri documenti dello stesso periodo è attestata la presenza di numerosi animali che pascolavano in territorio orvietano ben oltre il limite di cinque giorni stabilito negli statuti, nonché di danneggiamenti arrecati dal bestiame che transitava nel contado di Orvieto nel suo spostamento da e verso i pascoli del Patrimonio⁵⁸.

A questo punto è il caso di analizzare sia l'atteggiamento di Pio II che quello degli orvietani in questa vicenda. I brevi considerati in precedenza sembrano rientrare in una più generale politica perseguita da papa Piccolomini

⁵⁶ ASO, *Rif.* 215, cc. 538v-539r.

⁵⁷ Ivi, c. 440r.

⁵⁸ Es. ivi, cc. 482r e 484r (16 e 22 febbraio 1462): alcuni equini e bovini appartenenti a proprietari di Foligno e di Norcia vengono trovati da ufficiali del podestà di Orvieto nel territorio orvietano «ultra debitum terminum et damnum fecisse contra forma statutorum civitatis». Cfr. inoltre: l'atto del 12 marzo 1462, riportato *infra*; ivi, c. 556r (11 ottobre 1462): nel Consiglio generale viene discussa la proposta «super facto bestiarum euntium in doanam, que multa et intolerabilia damna inferunt per tenimentum huius civitatis»; ASO, *Rif.* 216, c. 204v (20 gennaio 1464): nel memoriale che l'ambasciatore Aloisio *de Magalocis* avrebbe dovuto presentare a Pio II vi era anche la supplica che la città e il contado fossero esentati dal fornire strame al condottiero pontificio Giorgio *de Massa* e ai suoi quaranta cavalieri, come richiesto in precedenza dal papa, «propter penuriam maximam quem habemus pro transitu animalium doane quae destrunt pascua nostra».

per ricavare il più possibile anche nell'ambito della gestione dei pascoli doganali, in verosimile relazione con le spese da affrontare per l'organizzazione della crociata contro i turchi, principale scopo dell'azione politica del pontefice in quegli anni. L'atto più significativo di questa politica è rappresentato dalla *constitutio* del 5 gennaio 1461, che imponeva a tutti i privati di affittare i loro terreni a pascolo al doganiere del Patrimonio, il quale godeva dunque di un diritto di prelazione; inoltre il doganiere controllava la compravendita di questi terreni tra privati, nonché i contratti per la concessione del pascolo e della «fida», perché erano di fatto condizionati dalla sua espressa licenza⁵⁹.

L'obiettivo era quello di creare un monopolio a favore della dogana dei pascoli: anche se poi nell'immediato non trovò un'ampia applicazione (come attestano i numerosi casi, riportati nei registri della tesoreria del Patrimonio, di allevatori che pagavano solo la «fida» alla Camera apostolica, almeno per una parte dei loro animali, procurandosi evidentemente presso proprietari privati l'affitto dei pascoli necessari) e fu parzialmente indebolito dalla concessione di esenzioni, il provvedimento di Pio II rappresentò comunque un precedente importante, tanto da essere ripreso dai suoi successori, e in particolare in una *constitutio*, inerente alla materia, di Gregorio XIII nel 1580⁶⁰.

Di fronte alle iniziative del pontefice nei primi anni Sessanta, i vertici politici orvietani cercarono, come si è visto, di farle annullare o quantomeno ridurne gli effetti: la reazione orvietana si concretizzò soprattutto nell'invio di ambasciate, come quella di ser Baldassarre, o di messi con lettere indirizzate ai protettori della città in Curia, a cominciare da Pietro Barbo⁶¹, cardinale di San Marco; vennero inoltre più volte ribaditi i divieti di far trattenere il bestiame forestiero oltre i cinque giorni previsti dagli statuti (a un certo punto ridotti a tre giorni)⁶². Infine il 12 marzo 1462, considerato che molti animali appartenenti a forestieri pascolavano nel territorio orvietano «impune, cum nullus

⁵⁹ Maire Vigueur, *Les pâturages*, cit., p. 72; Oliva, *La dogana dei pascoli*, cit., p. 248. Le disposizioni principali di questa *constitutio* vengono ribadite anche in un bando, riportato nelle riformagioni orvietane, del 5 aprile 1462 (ASO, *Rif.* 215, c. 502r).

⁶⁰ Maire Vigueur, *Les pâturages*, cit., p. 72. Quanto alle esenzioni, Maire Vigueur (ivi, p. 73) fa l'esempio dell'ospedale di Santo Spirito, che nel 1464 ottiene il privilegio di affittare direttamente, senza passare attraverso la dogana (come era stato obbligato a fare fino ad allora), i pascoli che possiede nel Patrimonio.

⁶¹ Il futuro papa Paolo II era strettamente legato al Comune di Orvieto fin dalla sua gioventù, perché divenne abate commendatario dell'abbazia dei Santi Severo e Martirio, nei pressi della città, dal 1448 al 1458 e poi dal 1460 al 1463. Notizie al riguardo in E. Meuthen, *I primi commendatari dell'abbazia dei SS. Severo e Martirio in Orvieto*, in «Bollettino dell'Istituto storico artistico orvietano», X, 1954, pp. 37-40.

⁶² ASO, *Rif.* 215, c. 297r (11 novembre 1460).

sit deputatus super dictis ordinamentis observari faciendi et executioni mandandi et sic commune urbevetanum continue defraudatur», nel Consiglio generale, su parere del dottore in legge *dominus Giovanni Jacobi*, fu deciso che i conservatori e il Consiglio dei Quindici nominassero quattro cittadini, scelti uno per quartiere, con l'«auctoritatem, potestatem et baliam inquirendi et inquiri faciendi» nei confronti degli allevatori forestieri presenti nel territorio orvietano «contra devetum et ordinamentum pascui» (con riferimento al provvedimento, visto in precedenza, del 1451), con la possibilità di ricevere una parte delle multe sanzionate ai contravventori⁶³. I quattro cittadini vennero effettivamente eletti pochi giorni dopo, ma nell'ottobre 1462 non risultava che stessero svolgendo il loro incarico: anzi, non essendo nemmeno presenti in città (forse a causa di un nuovo focolaio di peste), fu deciso di nominare altri quattro *cives*⁶⁴. Va peraltro detto che – a prescindere dai comportamenti e dalle motivazioni dei singoli – di fronte a migliaia e migliaia di capi di bestiame (come quelli che verosimilmente attraversarono il territorio orvietano in questi anni), il compito che si poneva di fronte a questi cittadini era indubbiamente improbo, per non dire impossibile: non a caso, negli atti successivi delle riformagioni non abbiamo notizie che confermino una loro attività costante ed efficace.

Con riferimento alla reazione degli orvietani, particolarmente interessante risulta il testo della lettera che il Comune presentò nella seduta del 12 ottobre 1463, in occasione della discussione del breve di Pio II di sei giorni prima, e che doveva essere inviata al cardinale di San Marco e a quello di San Pietro in Vincoli (ovvero Niccolò da Cusa)⁶⁵, affinché convincessero il pontefice a

⁶³ Ivi, cc. 491v-492r.

⁶⁴ Ivi, c. 557r.

⁶⁵ Il famoso filosofo, teologo e giurista, cardinale di San Pietro in Vincoli dal 1448, fu nei suoi ultimi anni di vita in stretti rapporti con la città di Orvieto, per la quale divenne dunque uno dei principali referenti in Curia. Niccolò fu accompagnato una prima volta a Orvieto nel luglio 1461 dal suo amico Pietro Barbo, affinché il cardinale tedesco si rimettesse, in un clima più salubre, da una grave malattia che lo aveva colpito; da quel momento e per gli anni successivi Niccolò fece della città umbra la propria residenza estiva. In seguito divenne abate commendatario dell'abbazia dei Santi Severo e Martirio nel periodo dal 1463 al 1464, anno della sua morte. La concessione della commenda, formalizzata da una bolla di Pio II, fu ottenuta grazie alla rinuncia in suo favore da parte di Pietro Barbo, che era tornato a essere abate commendatario dal 1460 (cfr. *supra*, n. 61); in questo modo Pietro voleva aiutare Niccolò, che, costretto a lasciare il Tirolo e a tornare a Roma dopo lo scontro con il duca Sigismondo d'Austria, era stato privato dei proventi della sua prebenda vescovile di Bressanone. Tutte queste notizie sono tratte da Meuthen, *I primi commendatari*, cit., p. 38, e da D. Buzzetti, *Niccolò da Cusa*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 78, Roma, Istituto della Encyclopedie Italiana, 2013 (in http://www.treccani.it/enciclopedia/niccololo-da-cusa_%28Dizionario-Biografico%29/).

revocare il breve medesimo. Nella lettera, i conservatori rimarcavano che il provvedimento «nobis valde molestissimus est, actento quod anno proximo decurso similia gravamina mandato sue Sanctitatis substulimus», riferendosi dunque al breve del 27 settembre 1462, che, secondo quanto sostenuto dagli orvietani, li aveva costretti «ad extranea loca conducere» il proprio bestiame, cosa che sarebbe accaduta anche quell'anno se il nuovo breve non fosse stato revocato. Non abbiamo riscontri, nella documentazione esaminata, sul fatto che davvero nel 1462 gli allevatori orvietani fossero stati costretti a portare il loro bestiame al di fuori del loro territorio; potrebbe trattarsi della voluta accentuazione di un fenomeno più limitato – anche se esiste almeno un precedente simile, nei primi decenni del Quattrocento⁶⁶ –, tesa a ottenere un nuovo breve di revoca del pontefice come nel 1460: cosa che non avvenne, in quanto Pio II mantenne il suo atteggiamento di intransigenza.

Nella medesima lettera i conservatori facevano inoltre notare a papa Piccolomini che l'anno precedente, mentre si trovava a Todi, aveva promesso agli ambasciatori orvietani che in futuro non avrebbe più «ultra terminum antiquarum consuetudinum et nostrorum ordinamentorum hac de causa gravare», la qual cosa, continuavano sconsolati, «nunc expresse videmus oppositum»; e concludevano con un'osservazione che si riscontra altre volte, e che è piuttosto interessante in relazione a quanto detto in precedenza, che il papa «nolit pati quod ad petitionem et comodum *quinque vel decem mercatorum* necessitate compulsi cogamur propria domicilia deserere»⁶⁷.

Quest'ultima osservazione coglie esattamente il punto fondamentale dell'intera vicenda: di fronte alla prospettiva di poter aumentare sensibilmente gli introiti della dogana del pascolo, favorendo un consistente investimento in capi di bestiame da parte di questi «cinque o dieci» mercanti, Pio II – alla persistente ricerca di denaro per l'organizzazione della crociata contro i turchi – mise da parte ogni tipo di formalità e di volontà di evitare tensioni con il Comune di Orvieto. Sarebbe stato interessante vedere come quest'ultimo avrebbe reagito a un ulteriore breve inerente ai pascoli anche per l'autunno dell'anno successivo, il 1464, ipotesi vanificata dalla morte del pontefice ad agosto.

Il suo successore Paolo II, come accennato, non sembra aver emanato disposizioni di questo genere per gli anni successivi, ma fu ben lungi dal disinte-

⁶⁶ In uno dei capitoli con cui il 4 maggio 1414 il Comune di Orvieto si sottometteva a re Ladislao di Durazzo, si fa riferimento al fatto che, a causa della guerra in corso, diversi cittadini e «comitatini» avevano portato il loro bestiame presso i pascoli gestiti dal Comune di Siena (*Codice diplomatico della città d'Orvieto: documenti e registri dal secolo XI al XV e la Carta del popolo, codice statutario del comune di Orvieto*, con ill. e note di L. Fumi, Firenze, G. P. Vieusseux, 1884, p. 648).

⁶⁷ ASO, *Rif. 216*, cc. 134v-135r.

ressarsi della materia: anzi, negli anni del suo pontificato fu particolarmente determinato nel ribadire, in questo ambito, le prerogative della Chiesa a svantaggio delle comunità locali. Il 31 gennaio 1465 papa Barbo emanò un'apposita bolla in cui aboliva qualunque gabella di passo o di pedaggio che i nobili e le comunità locali delle terre della Chiesa imponevano al bestiame dei «mercatores» sia all'andata, verso i pascoli delle dogane di Roma e del Patrimonio, che al ritorno, verso i luoghi di origine. Il pontefice nella bolla spiegava i motivi di questo provvedimento, essenzialmente due: da un lato, il fatto che i «mercatores», a causa di tali imposizioni, rinunciavano a dirigersi verso le terre doganali della Chiesa, optando per altre mete; dall'altro, pareva al papa ingiusto che gli «affidati», che già pagavano per la loro «fida», fossero sottoposti ad altri gravami. La pena per chi contravveniva a quanto stabilito nella bolla era assai severa: l'*indignatio* del papa e una multa di 1.000 ducati d'oro⁶⁸.

In realtà un simile provvedimento non rappresentava una novità assoluta: per quanto riguarda il periodo in esame, già Martino V nel 1430, nella bolla in cui nominava Pietro Paolo Taddei doganiere dei pascoli del Patrimonio, specificava che gli «affidati» dovevano essere esenti da qualunque «transitus sive passus»; nel 1446 il cardinale camerlengo Ludovico Scarampo Mezzarota inviava una lettera al Comune di Orvieto, ribadendo tale disposizione, così come fece poi lo stesso Pio II in un'altra *constitutio* (23 ottobre 1461)⁶⁹. Tuttavia, al di là di alcuni specifici momenti⁷⁰, non sembra che tale divieto venisse costantemente rispettato da parte del Comune di Orvieto. Paolo II mostrò una più ferma determinazione nel far rispettare la normativa, come si resero conto gli stessi orvietani, che almeno dal 27 settembre 1465 presentarono regolarmente, nei memoriali portati dagli ambasciatori diretti a Roma, la supplica di poter essere esentati da tale divieto. In questo primo memoriale del settembre 1465, i conservatori della pace sottolineavano che se la normativa della bolla fosse stata applicata, la città si sarebbe dovuta privare dei propri ufficiali per l'impossibilità di pagarli, «quia ex gabella pedagii pervenit nobis

⁶⁸ ASO, *Rif.* 217, cc. 52r-53r (lettera patente del vicecamerario papale portata dal *caballarus* Rosso da Barbarano il 18 marzo 1465, contenente il testo della bolla del 31 gennaio 1465, anche se nel documento è erroneamente riportato l'anno 1464).

⁶⁹ Rispettivamente: ASO, *Rif.* 202, c. 191rv (8 luglio 1430); ASO, *Rif.* 208, c. 515r (3 marzo 1446); Maire Vigueur, *Les pâtures*, cit., p. 108, n. 61.

⁷⁰ Nel 1447 il divieto sembra essere applicato, visto che il Comune non era riuscito a farsi pagare da alcuni allevatori che avevano portato bestiame in territorio orvietano, i quali si erano rifiutati di pagare la gabella del pedaggio «allegantes esse liberos vigore licterarum Reverendi domini camerarii Sanctissimi domini nostri» (ASO, *Rif.* 208, c. 614v, 18 aprile 1447).

omnem subsidium etc. et sine ea nihil agere possumus»⁷¹. Al di là dei toni volutamente accentuati, è indubbio che i proventi ottenuti dal passaggio del bestiame in territorio orvietano costituissero una parte non secondaria della gabella del pedaggio, come meglio vedremo in seguito.

I vertici politici orvietani, nei mesi successivi, continuarono a perseguire questa linea per cercare di convincere il pontefice della assoluta necessità di questi introiti per la comunità: in particolare, i medesimi ambasciatori – come si evince da una proposta presentata nel Consiglio generale del 23 ottobre 1465 – avevano sostenuto in Curia come le entrate ottenute dalla gabella del pedaggio servissero per la maggior parte per pagare i salari del medico e del *magister scholarum* del Comune. Peraltro entrambe le cariche erano in quel momento vacanti, per cui nel medesimo Consiglio, «quod ut hoc verificetur» (ovvero, affinché ciò trovasse conferma, se la Curia avesse voluto controllare le affermazioni degli ambasciatori), venne stabilito che il Comune assumesse queste figure professionali⁷². L'aspetto interessante della vicenda è che fu nominato come medico *magister Egidio Petri* per il non indifferente salario di 100 fiorini d'oro⁷³, mentre furono assunti addirittura due *magistri scholarum*, Giovanni *Angeli Taddei* di Orvieto e il *presbiter Sandro ser Petri* di Bagnoregio, rispettivamente con un salario di 45 e 25 fiorini (il compenso più basso del sacerdote era così giustificato: «actento quod habet beneficia»)⁷⁴.

La nomina di ben due *magistri scholarum* e la scelta di stanziare 170 fiorini totali per la loro condotta e per quella del medico rappresentavano un caso non certo usuale nella politica che il Comune di Orvieto aveva fino ad allora adottato in questo campo: negli anni precedenti i vertici politici cittadini avevano non di rado scelto una politica al risparmio sui salari di questi professionisti e in alcuni casi, a causa delle costanti difficoltà finanziarie del Comune, tali ruoli erano rimasti scoperti (talvolta anche contemporaneamente)⁷⁵. L'inten-

⁷¹ ASO, *Rif.* 217, c. 166r. Gli ambasciatori erano Luca Monaldeschi della Cervara e Arrigo *de Bulzellis*.

⁷² Ivi, cc. 178v e 180v.

⁷³ Va notato che inizialmente maestro Egidio aveva rifiutato un'offerta di 90 fiorini annui, richiamandosi al fatto che in passato a Orvieto vi erano state condotte per i medici anche di 120 fiorini annui; in seguito, aveva accettato un salario di 100 fiorini, come ordinato dal governatore pontificio, il vescovo di Savona Valeriano Calderini (ASO, *Rif.* 217, c. 192rv). A titolo di paragone, l'ebreo Samuel Sarfati, medico personale di Giulio II, nel 1505 riceveva 125 fiorini d'oro annui per le sue prestazioni: A. Esposito, *Alla corte dei papi: archiatri pontifici ebrei tra '400 e '500, in Ètre médecin à la cour (Italie, France, Espagne, XIII^e-XVIII^e siècle)*, a cura di E. Andretta e M. Nicoud, Firenze, Sismel-Editioni del Galluzzo, 2013, pp. 17-33, p. 29.

⁷⁴ ASO, *Rif.* 217, c. 185v (25 ottobre 1465).

⁷⁵ Cfr. ad esempio: il Consiglio generale del 25 aprile 1451, in cui fu fatta la *conductio* di *magister Benedetto Michaelis* di Fossato, nel contado perugino, come *magister scholarum* per 48 fiorini annui, nonché la *refirma* del medesimo *magister Egidio Petri* come medico, il quale,

to del Comune, nel caso specifico degli atti emanati tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 1465, era chiaramente quello di voler evidenziare nei confronti del pontefice il peso di queste assunzioni – i cui incaricati svolgevano rilevanti funzioni sociali come la tutela della salute e l’istruzione – per le finanze comunali e quindi la necessità che la città potesse ancora usufruire dei proventi derivanti dal transito nel territorio orvietano del bestiame dei forestieri. Non a caso, negli atti di nomina del medico e dei *magistri scholarum* si sottolineava chiaramente che il denaro necessario per i loro salari sarebbe dovuto provenire dalle paghe versate al Comune dagli appaltatori della gabella del pedaggio⁷⁶.

Si trattava di uno stratagemma dalle fondamenta non troppo solide, visto che lo stanziamento di 170 fiorini, pur essendo maggiore del solito, rappresentava solo una parte di quanto il Comune otteneva annualmente dall’appalto della gabella del pedaggio, ovvero una cifra che superava regolarmente i 1.000 fiorini correnti (ad esempio, nel medesimo anno 1465 la gabella fu appaltata per poco più di 1.690 fiorini)⁷⁷. Non a caso, il tentativo non serví a convincere Paolo II, che continuò a rimanere fermo sulla sua posizione; di conseguenza, nel biennio successivo, il 1466-1467, i vertici politici cittadini tentarono un’altra strada, ovvero richiesero più volte al papa di far scomputare i mancati proventi della gabella del pedaggio da quanto il Comune doveva annualmente alla Camera apostolica⁷⁸.

forse perché all’epoca più giovane e con minore esperienza, aveva accettato il salario dell’anno precedente, di soli 20 fiorini annui (ASO, *Rif.* 210/1, cc. 37v e 115r-116r); la nomina, il 25 ottobre 1456 (in un momento in cui si temeva un nuovo focolaio di peste) di *magister* Ulisse Andree come medico e cerusico del Comune, il quale avrebbe ricevuto il salario di Andrea di Roma *magister gramatice*, che proprio per il pericolo della peste non teneva più lezione ai suoi scolari (ASO, *Rif.* 213, cc. 215v-216r); e infine il Consiglio generale del 25 giugno 1461, in cui, nell’ambito di una serie di tagli alle spese comunali per poter rimborsare i creditori del Comune, venne tra l’altro deciso di rinunciare per un anno alla condotta sia del medico che del *magister scholarum* (ASO, *Rif.* 215, c. 417v).

⁷⁶ ASO, *Rif.* 217, cc. 187r (*Giovanni Angeli Taddei*), 193r (maestro Egidio Petri medico), 193v (*presbiter* Sandro ser Petri).

⁷⁷ Ivi, cc. 158v-159r (13 settembre 1465: appalto della gabella del pedaggio a Berardino Petri).

⁷⁸ ASO, *Rif.* 217, cc. 268v (19 marzo 1466), 307v (17 giugno 1466), 363rv (11 settembre 1466). In un’occasione venne richiesto anche l’intervento di Gentile Monaldeschi della Sala, nel frattempo riconciliatosi con il Comune, affinché si incontrasse con il nipote del pontefice Marco Barbo, vescovo di Vicenza (C. Eubel, *Hierarchia Catholica Medii Aevi [...] ab anno 1431 usque ad annum 1503 perducta*, Editio Altera, Monasterii, sumptibus et typis Librariae regensbergiana, MDCCCCXIV, p. 15) e suo *commissarius*, per cercare di ottenere una grazia, anche parziale, rispetto al divieto imposto dalla bolla del 31 gennaio 1465 (ivi, c. 291r, 5 maggio 1466). Va ricordato che papa Barbo, all’epoca in cui era in carica come abate commendatario dell’abbazia dei Santi Severo e Martirio presso Orvieto, fu in stretta amicizia con lo stesso Gentile Monaldeschi.

Papa Barbo, di fronte a queste richieste, mantenne un comportamento estremamente prudente e attendista, non prendendo una decisione al riguardo, anche se il 15 agosto 1466 giunse al governatore di Orvieto un breve affinché venisse diffuso anche in città e nel contado orvietano un bando, destinato a tutti i sudditi delle terre della Chiesa, in cui di fatto si ribadiva tutta la disciplina relativa ai diritti e alle prerogative della dogana del Patrimonio e di quella di Roma (a cominciare dall'imposizione del diritto di prelazione sulla compravendita dei pascoli, come già stabilito nella *constitutio* di Pio II del 1461); in particolare, in relazione alla vicenda che stiamo trattando, alla fine del bando veniva confermato ancora una volta il divieto di imporre gabelle di passo e di pedaggio sugli «affidati»⁷⁹.

Tuttavia, tra la fine del 1467 e gli inizi del 1468, gli orvietani erano a quanto pare riusciti a convincere il doganiere dei pascoli del Patrimonio⁸⁰ a scomputare 160 ducati dal debito annuale con la Camera apostolica. Questa somma, individuata dopo una trattativa tra il Comune e il doganiere, rappresentava il calcolo approssimativo dei mancati guadagni del Comune per il divieto di Paolo II – ad attestare il peso economico, come accennato in precedenza, di questa componente della gabella del pedaggio. Ma dal Consiglio generale del 4 febbraio 1468 risultava che il doganiere non avesse comunicato al tesoriere del Patrimonio di provvedere a questo scomputo, con la conseguenza che il tesoriere aveva ordinato al suo ufficiale esecutore (il barigello) un'azione coercitiva contro uomini e bestiame in territorio orvietano per imporre agli orvietani di pagare quei medesimi 160 ducati. Pur non potendo escludere che il comportamento del doganiere sia stato dettato da mera negligenza, è molto più probabile che in questa vicenda dello scomputo si assista a un vero e proprio «gioco delle parti» tra pontefice, doganiere e tesoriere del Patrimonio, allo scopo di frustrare, con continui rinvii e con decisioni contrapposte, le richieste del Comune di Orvieto al riguardo.

In generale possiamo dire che i provvedimenti presi (o ribaditi) dai pontefici tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Quattrocento rappresentarono significative manifestazioni della volontà della Chiesa di gestire in maniera più incisiva i sempre più redditizi flussi della transumanza verso il Patrimonio; non a caso tali disposizioni furono confermate dai loro successori⁸¹.

⁷⁹ ASO, *Rif.* 217, cc. 345v-348r (il breve al governatore è datato 19 luglio 1466).

⁸⁰ In realtà negli anni 1467-1468 i doganieri del Patrimonio in carica erano due: Pietro *Camps* «familiaris Sanctissimi D.N. Pape» e *dominus* Aloisio da Padova «scriptor apostolicus» (Maire Vigueur, *Les pâtrages*, cit., p. 111). Nelle riformagioni non è specificato con quale dei due abbiano trattato gli ambasciatori orvietani.

⁸¹ Ad esempio Sisto IV, il 22 giugno 1472, confermava il divieto di imporre dazi o gabelle sul

Resta da chiedersi se tali norme trovassero poi all'atto pratico una efficace applicazione: già il semplice fatto che i pontefici dovessero periodicamente ribadire ai sudditi delle terre della Chiesa l'esistenza di simili disposizioni solleva dubbi su una loro costante e incisiva applicazione. La stessa relazione di Agostino Chigi in qualità di doganiere dei pascoli del Patrimonio, redatta il 14 novembre 1497 e già menzionata in precedenza, genera perplessità, quantomeno sulla reale protezione che la dogana riusciva a garantire agli «affidati»; si tratta infatti di una lunga lista di ruberie e soprusi cui venivano sottoposti tali proprietari nel corso del loro tragitto verso i pascoli del Patrimonio, sia provenendo da nord che da est, non solo da parte di briganti o soldati mercenari, ma anche dagli stessi ufficiali pontifici delle località attraversate⁸².

Da questo punto di vista, anche i rapporti del Comune di Orvieto con la dogana dei pascoli del Patrimonio negli ultimi decenni del Quattrocento non sembrano affatto lineari, tali da portare a una scontata conclusione circa la definitiva supremazia, in materia di pascoli, dell'autorità centrale sulla realtà locale. Nel 1489 questo processo di progressivo controllo dei pascoli di Orvieto (e del transito di bestiame attraverso il suo territorio) da parte della Chiesa sembrava apparentemente essersi concluso. L'anno precedente, infatti, Innocenzo VIII, considerati i contrasti sorti tra i vertici politici orvietani, sottraeva al Comune la nomina del proprio camerario e sceglieva un funzionario forestiero, Lorenzo *de Nardutis* di Perugia, con il titolo di «camerarius apostolicus urbevetanus»⁸³. Presso l'Archivio di Stato di Roma è conservato il registro⁸⁴ che riporta le entrate e le uscite del Comune di Orvieto al tempo dell'ufficiale perugino. Tra le entrate sono registrati due tipi di *introitus* relativi al pascolo nel territorio di Orvieto e riscossi dal camerario apostolico: l'«*Introitus affide*», riguardante tutte le entrate relati-

bestiame degli «affidati» (ASO, *Diplomatico*, perg. A 883); dal canto suo Alessandro VI, il 27 ottobre 1495, ribadiva il diritto di prelazione dei doganieri del Patrimonio sull'affitto dei pascoli di privati (Maire Vigueur, *Les paturages*, cit., p. 108).

⁸² Cfr. ad esempio quanto scrive Agostino riguardo a Orvieto (Cugnoni, *Appendice al Commento*, cit., p. 160): «El Castellano dorvieto: quanti branchi ce passano intende volere una bestia per branchio et cussi la fa robare. Et per non errare de havere la peggio piglia quilla che guida l'altra. Et mostrandoli la fida et lauctorita del dohanieri sela mecte sul capo et dice che ha piú auctorità de lui et che non li po commandare». In generale va comunque tenuto conto che tale relazione era stata presentata da Agostino per ottenere dalla Camera apostolica un risarcimento dei danni a causa di tali episodi e della conseguente scelta di molti proprietari di optare per altri pascoli (ad esempio la Marca o la dogana di Siena), dunque poteva anche essere volutamente accentuata (cfr. ivi, pp. 155-156).

⁸³ ASO, *Diplomatico*, perg. A 932 (5 agosto 1488).

⁸⁴ ASR, *Camerale III, Comuni, Orvieto*, b. 1570, reg. 2.

ve al bestiame «affidato» nel territorio di Orvieto⁸⁵, e l'«Introitus transitus animalium euntium et redeuntium ad Dohanam», che concerneva invece il bestiame transumante verso i pascoli doganali e che, in base ai dati riscontrati, sembrava garantire proventi significativi per la Camera apostolica (poco più di 103 fiorini, in un arco di tempo che va dal 3 febbraio al 24 luglio 1489)⁸⁶.

La Chiesa sembrava dunque essere riuscita, alla fine del secolo, a imporre a Orvieto la riscossione della «fida» sugli animali di forestieri presenti nel territorio orvietano (ovvero la realizzazione di quel tentativo posto in essere già nel lontano 1448) e a riscuotere direttamente gli introiti derivanti dal passaggio dei capi di bestiame transumanti.

Questa nuova impostazione contrasta peraltro apertamente con diverse disposizioni contenute nello statuto cittadino, edito a stampa nel 1581 ma il cui nucleo normativo risale al 1492-1494, dunque all'epoca di Alessandro VI. Anzitutto il camerario comunale tornava a essere nominato all'interno del consiglio generale secondo il tradizionale metodo dell'estrazione e per l'usuale periodo di carica di due mesi⁸⁷. Nello statuto era inoltre prevista una rubrica che nella sua prima parte riprendeva integralmente la disposizione del 1451 relativa al bestiame forestiero, con in più l'aggiunta voluta da papa Niccolò V. Inoltre, si specificava con chiarezza che il bestiame forestiero, che poteva esclusivamente transitare ma non pascolare o trattenersi in territorio orvietano, doveva sottostare al pagamento della gabella del pedaggio⁸⁸; se, come sembra, tale disposizione riguardava tutti i proprietari di bestiame forestieri – inclusi dunque gli «affidati» – ciò era in palese contrasto con il divieto di imporre gabelle di passo o pedaggio, ribadito da diversi pontefici e in particolare da Paolo II.

Orvieto, dunque, alla fine del Quattrocento – e se è per questo, considerata la persistente validità formale dello statuto del 1571, per tutta l'età preunitaria – godeva di un trattamento particolare all'interno del Patrimonio di San Pietro, relativamente alle disposizioni pontificie sui pascoli? Quanto stabilito nello statuto cittadino aveva poi una reale corrispondenza nei rapporti tra dogana dei pascoli e Comune? Solo con ulteriori ricerche inerenti agli ultimi decenni del Quattrocento, che auspico di poter compiere in futuro, si potrà cercare di rispondere a queste e ad altre domande.

⁸⁵ Ivi, cc. 20r-22r (registrazioni dal 13 febbraio al 29 marzo 1489). Il totale delle entrate per il periodo considerato ammonta a poco più di 12 fiorini.

⁸⁶ Ivi, cc. 23r-28v. In totale, per il periodo considerato, i proprietari di bestiame sottoposti a tale pagamento sono 118.

⁸⁷ *Statutorum civitatis Urbis Veteris volumen*, apud haeredes Antonii Bladii impressores camerales, Romae 1581 (rist. anastatica Sala Bolognese, 1983), rub. IX, pp. 27-30.

⁸⁸ Ivi, rub. LXXVII, pp. 84-89, in part. pp. 84-85.

FIGURA I

Il Patrimonio di San Pietro in Tuscia, con evidenziato il territorio approssimativamente controllato da Orvieto a metà XV sec. (rielaborazione di una mappa tratta da Maire Vigueur, *Les paturages, cit., Cartes*)

